



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

ECCCELLENZA 2023-27

CON-SENSO

un modello di rete interistituzionale

in collaborazione con


il **Coordinamento della Conciliazione Forense**
le **Università, gli Uffici giudiziari, i COA** con sede nei distretti

Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Lucarelli
con la collaborazione dei Dott. Edoardo Borselli, Annalisa Signorelli, Nicola Rumine, Monica Testi

Aggiornamento al 10 dicembre 2024



Gli interventi 2023



Il Dipartimento di Eccellenza di Scienze Giuridiche ha realizzato, in convenzione con il Coordinamento della Conciliazione forense, interventi di **diffusione del modello operativo innovativo di mediazione demandata dal giudice**:

nella Corte d'Appello di Firenze, nel Tribunale di Firenze, nel Tribunale di Prato e nel Tribunale di Pistoia con il Progetto PON Giustizia Agile;


nel Tribunale di Pescara su Convenzione (Tribunale di Pescara, Ordine degli Avvocati di Pescara, Organismo di Conciliazione Forense di Pescara);

nel Tribunale di Messina su Convenzione (Tribunale di Messina, Università degli Studi di Messina, Ordine degli Avvocati di Messina, Organismo di Conciliazione Forense di Messina);

nella Corte d'Appello di Brescia e nel Tribunale di Brescia (con i funzionari addetti all'UpP), in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia;

nel Tribunale di Sassari e nel Tribunale di Nuoro (con i funzionari addetti all'UpP) in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari.

Gli interventi 2024



Sono stati realizzati gli interventi:

nel **Tribunale di Prato** su Convenzione stipulata con il Tribunale di Prato, l'Ordine degli Avvocati di Prato e l'Organismo di Conciliazione Forense di Prato;

nell'Ufficio del **Giudice di Pace di Firenze** su Convenzione stipulata con il Tribunale di Firenze e l'Ordine degli Avvocati di Firenze;

nel **Tribunale di Messina** su Convenzione stipulata con il Tribunale di Messina, l'Università degli Studi di Messina, l'Ordine degli Avvocati di Messina, l'Organismo di Conciliazione Forense di Messina.

nel **Tribunale di Crotona**, su Convenzione stipulata con il Tribunale di Crotona, l'Università degli Studi di Catanzaro, l'Ordine degli Avvocati di Crotona.

nel **Tribunale di Trento**, in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (Prof. Silvana Dalla Bontà)

È stato presentato il progetto nei Tribunali di Catania, Rieti, Velletri, Latina.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dal 2024

Le iniziative a più ampio raggio: gli interventi nei distretti delle Corti d'Appello

Gli interventi nel 2024 – secondo semestre



Interventi:

nella **Corte d'Appello di Torino:** è stato presentato il progetto a tutti i Partner, è stata conclusa la procedura di raccolta delle firme;

nella **Corte d'Appello di Brescia:** siamo in attesa di presentare il Progetto su iniziativa della Prof. Locatelli;

nella **Corte d'Appello di Milano:** è in corso la formazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo;

nella **Corte d'Appello di Genova:** è stata contattata la Presidente della Corte d'Appello, richiedendo incontro online con i Presidenti dei Tribunali del distretto; non abbiamo ricevuto risposta;

nella **Corte d'Appello di Venezia:** è stato contattato il Presidente della Corte d'Appello, richiedendo incontro online con i Presidenti dei Tribunali del distretto; non abbiamo ricevuto risposta;

nella **Corte d'Appello di Ancona:** è in corso la procedura di raccolta delle firme;
nella **Corte d'Appello di Roma:** è in corso la formazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo;

nella **Corte d'Appello di Napoli:** è in corso la formazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo;

nella **Corte d'Appello di Catania:** è stato realizzato convegno di presentazione del progetto ed è stata inviata bozza di convenzione al Presidente di Corte d'Appello, ai Presidenti dei Tribunali del distretto, ai COA e all'Università degli Studi di Catania.

nella **Corte d'Appello di Palermo,** è stato contattato il Presidente della Corte d'Appello che ha manifestato convinto interesse.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

LA FORMAZIONE SUL MODELLO CON-SENSO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Le finestre temporali per l'invio in mediazione nel corso del processo

Edoardo Borselli

Le norme di riferimento

Mediazione prevista come condizione di procedibilità dalla legge (mediazione «obbligatoria»)

Art. 171 *bis*, comma 3, c.p.c.

«il giudice istruttore (...) **indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.**

(una disposizione simile era prevista nella versione ante-correttivo)

Art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è **eccepita dal convenuto**, a pena di decadenza, **o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.**

Le norme di riferimento

Mediazione demandata dal giudice

Art. 5 *quater* d. lgs. 28/2010 nella formulazione introdotta dal decreto n. 216/2024


«Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, **fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione**, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.»

Art. 5 *quater* d. lgs. 28/2010, versione ante-correttivo


«Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, **fino al momento della precisazione delle conclusioni**, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.»

Mediazione «obbligatoria»: lo sbarramento finale

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (art. 163 ss.)




RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE (art. 281 decies ss.)



Mediazione demandata: lo sbarramento finale

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (art. 163 ss.)




RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE (art. 281 decies ss.)




Mediazione «obbligatoria» e demandata: il primo momento utile

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (art. 163 ss.)



RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE (art. 281 decies ss.)



Mediazione «obbligatoria» e demandata: il primo momento utile

Con riferimento al rito ordinario di cognizione delineato dalla riforma Cartabia occorre un approfondimento.

Dalla lettera dell'art. 171 *bis* c.p.c. sembrerebbe che il giudice possa disporre l'invio in mediazione solo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.

Tuttavia per ricavare l'esatto tenore di questa disposizione, occorre tener conto:

- della sentenza della Corte costituzionale del 3 giugno 2024, n. 96;
- di alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito specifici sulla questione della verifica delle condizioni di procedibilità;
- di alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito relativi in generale ai poteri direttivi del giudice nella fase delle verifiche preliminari.



Mediazione «obbligatoria» e demandata: il primo momento utile

La giurisprudenza costituzionale

Ai sensi dell'art. 175 c.p.c., il giudice «ha la possibilità di fissare, prima dell'emanazione del decreto previsto dalla disposizione censurata (anche nelle più agili forme rispetto all'udienza cosiddetta in presenza contemplate, oggi, dall'art. 127-bis cod. proc. civ.), un'udienza ad hoc, nell'ambito di quelli che sono i propri **generali poteri di organizzazione e direzione del processo** (...), i quali **consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste**».

(Corte cost. 96/2024, par. 8.6.)

Mediazione «obbligatoria» e demandata: il primo momento utile

La giurisprudenza di merito sulla verifica della condizione di procedibilità

In un caso di mediazione obbligatoria non esperita il giudice ha affermato come «per economia processuale, al fine di evitare un possibile inutile dispendio di attività processuale, sia **opportuno consentire alle parti di prendere posizione sulla rilevata condizione di procedibilità anziché nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. in una udienza "intermedia"** anche al fine di consentire l'esperimento del procedimento di mediazione prima della fase di trattazione che potrebbe invero non favorire, anche per l'incremento delle spese legali e tecniche, una soluzione conciliativa della lite». Di nuovo tale interpretazione è giustificata dal potere direttivo di cui all'art. 175 c.p.c.

(Trib. Firenze, 5 dicembre 2023)



Mediazione «obbligatoria» e demandata: il primo momento utile

La giurisprudenza di merito sulla verifica della condizione di procedibilità

In un caso di mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita il giudice ha affermato che «non può non essere valutata positivamente **la possibilità in capo al giudicante già in questa sede preliminare, di ordinare alle parti, che non vi abbiano proceduto, di instaurare la procedura di negoziazione assistita** (art. 3 d.l. 132/2014); piuttosto che disporla in sede di prima udienza di comparizione delle parti, a seguito del deposito di ben tre memorie integrative per parte (che difficilmente potrebbero favorire alcun componimento compositivo, ed anzi piuttosto sedimentando e cristallizzando la materia contenziosa)»

(Trib. Modena, 11 maggio 2023)

Mediazione «obbligatoria» e demandata: il primo momento utile

La giurisprudenza di merito e le linee guida dei Tribunali sui poteri del giudice in sede di verifiche preliminari


In un caso in cui era ritenuto opportuno disporre il mutamento di rito il giudice ha affermato che «tale disposizione [l'art. 171 *bis* c.p.c.] **deve interpretarsi in senso costituzionalmente orientato, collidendo frontalmente i predetti apparenti vincoli non solo con il principio di cui all'art. 175 c.p.c. (...) ma soprattutto con gli artt. 24 e 111 Cost.** Deve pertanto ritenersi, in tale prospettiva, ben **possibile** - perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa - **provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato: (...) 2) anche prima dell'udienza».**

(Trib. Piacenza, 1° maggio 2023; v. anche Trib. Bologna, 23 giugno 2023; Id., 10 maggio 2024)


Anche nelle **linee guida emanate da alcuni uffici** giudiziari e in alcune bozze di Protocollo elaborate in seno agli Osservatori sulla giustizia civile si prevede la possibilità per il giudice di **promuovere momenti di interlocuzione con le parti antecedenti all'udienza ex art. 183 c.p.c.** (cfr. il Verbale del Tribunale di Verona del 19 aprile 2023 e le Linee guida del Tribunale di Cuneo del 27 giugno 2023, nonché la bozza di Protocollo degli Osservatori sulla giustizia civile di Firenze).

Mediazione «obbligatoria» e demandata: i momenti per l'invio da parte del giudice

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (art. 163 ss.)



RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE (art. 281 decies ss.)





Invio in mediazione e processo

La fissazione della c.d. «udienza di ritorno»

Art. 5, comma 2, d. lgs. 28/2010

«(...) Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, **fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6**. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.»

L'art. 6 nella formulazione introdotta dal decreto correttivo n. 216/2024 **allunga la durata della mediazione da 3 a 6 mesi**.

Invio in mediazione e processo

La sorte del processo durante lo svolgimento del procedimento di mediazione

Si è discusso sulla **possibilità che il procedimento di mediazione si svolga in parallelo con una fase processuale “attiva”** (dove ad esempio si depositano atti di parte).

Sulla questione si è di recente pronunciata **la Corte di cassazione (Ord., II sez. civ., 24 luglio 2023, n. 22038)**, che **ha escluso tale possibilità**.

La fattispecie era la seguente: il Tribunale, in prima udienza, aveva disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione e allo stesso tempo aveva concesso i termini per il deposito delle memorie previsto dall'art. 183, comma 6 c.p.c. antecedente alla riforma Cartabia. La Corte d'appello aveva avallato questo *modus procedendi*. La Corte di cassazione invece risponde in maniera negativa, essenzialmente sulla base dell'argomento (letterale) per cui l'art. 5 d. lgs. 28 ammette la concessione soltanto di provvedimenti urgenti e cautelari durante lo svolgimento della mediazione. Aggiunge che si tratta di norma di stretta interpretazione posto che rappresenta un'eccezione al generale regime dell'improcedibilità della domanda.

Mediazione «obbligatoria» e decreto ingiuntivo

La normativa di riferimento

Art. 5, comma 5, d. lgs. 28/2010

«Il comma 1 e l'articolo 5-quater **non si applicano:**

a) **nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione**, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (...).»

Art. 5 bis d. lgs. 28/2010

«Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, **nel procedimento di opposizione** l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. **Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.** A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.»

Mediazione «obbligatoria» e decreto ingiuntivo

Il momento della verifica da parte del giudice: le coordinate

Anche in questo caso leggendo la normativa sembrerebbe che il giudice possa disporre l'invio in mediazione solo in prima udienza.

In realtà occorre tener conto delle seguenti circostanze:

1. in generale – si è visto – il giudice ha la possibilità di anticipare l'invio in mediazione alla fase delle verifiche preliminari;
2. la giurisprudenza di merito ha affermato che il giudice può provvedere sulla concessione e sospensione della provvisoria esecutività fissando un'udienza filtro anticipata rispetto a quella di cui all'art. 183 c.p.c. (Trib. Bologna, 21 settembre 2023);
3. il decreto correttivo n. 164/2024 ha recepito tale indirizzo.

Di conseguenza, il giudice, dopo aver deciso sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecutività (se ci sono), può disporre nella medesima occasione anche l'invio in mediazione. Tale punto merita tuttavia un approfondimento casistico.

Mediazione «obbligatoria» e decreto ingiuntivo

Il momento della verifica da parte del giudice: la casistica

- A) Il D.I. è dotato di provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.) e l'opponente propone istanza di sospensione della stessa nell'atto di citazione in opposizione;
- A) il D.I. non è dotato di provvisoria esecutività e l'opposto la richiede, in comparsa di costituzione e risposta, a seguito della proposizione dell'opposizione (art. 648 c.p.c.);
- A) il D.I. è dotato di provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.) e l'opponente non propone istanza di sospensione della stessa nell'atto di citazione in opposizione;
- A) il D.I. non è dotato di provvisoria esecutività e l'opposto non la richiede nemmeno a seguito dell'opposizione.

Mediazione «obbligatoria» e decreto ingiuntivo

Il momento della verifica da parte del giudice: le soluzioni

A) Il D.I. è dotato di provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.) e l'opponente propone istanza di sospensione della stessa nell'atto di opposizione

e

B) il D.I. non è dotato di provvisoria esecutività e l'opposto la richiede, in comparsa di costituzione e risposta, a seguito della proposizione dell'opposizione (art. 648 c.p.c.).



Il giudice fissa l'udienza «anticipata» ex art. 648 c.p.c.; all'udienza, dopo aver deciso sull'istanza, dispone l'invio in mediazione («obbligatoria»).

Mediazione «obbligatoria» e decreto ingiuntivo

Il momento della verifica da parte del giudice: le soluzioni

C) Il D.I. è dotato di provvisoria esecutività (art. 642 c.p.c.) e l'opponente non propone istanza di sospensione della stessa nell'atto di citazione in opposizione;

e

D) il D.I. non è dotato di provvisoria esecutività e l'opposto non la richiede nemmeno a seguito dell'opposizione.



L'opposto è onerato di avviare la mediazione «obbligatoria» non appena riceve la citazione in opposizione; dopodiché dà conto di aver avviato il procedimento di mediazione in comparsa di risposta e chiede al giudice di rinviare l'udienza ex art. 183 c.p.c. per permettere lo svolgimento della mediazione; il giudice provvede in sede di verifiche preliminari.

Se l'opposto non si muove in tal senso, il giudice stesso rileva d'ufficio il mancato assolvimento della condizione in sede di verifiche preliminari e dispone l'invio.

Conclusioni

Il giudice ha a disposizione una finestra temporale molto ampia per disporre la mediazione demandata (dalla fase introduttiva fino alla precisazione delle conclusioni).

In caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria vi è un termine di sbarramento finale più anticipato (la prima udienza).

All'interno del perimetro individuato dalla legge il giudice sceglierà quando disporre l'invio anche sulla base di valutazioni di opportunità (la fase processuale, la concreta dinamica processuale, ecc.)

Se si guarda all'efficienza del processo, questa si ottiene in misura massima laddove siano sfruttati eventuali «tempi di inattività».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

La mappatura

Uno strumento utile per l'aggressione/prevenzione dell'arretrato e la gestione a regime del ruolo

Uno sguardo più ampio dal singolo fascicolo al ruolo del giudice



Aggressione dell'arretrato



Prevenzione dell'arretrato



Gestione cause pendenti non arretrate

Organizzazione del lavoro

dall'aggressione alla prevenzione dell'arretrato e riduzione della durata anche per l'efficiente gestione delle udienze

TEMPO DI ISCRIZIONE (prima di)	Prima del 31 dicembre 2021 Oggi ARRETRATO ULTRATRIENNALE	Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Oggi ARRETRATO ULTRABIENNALE	Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
MAPPATURA	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	Ogni due mesi nel 2025
DEFINIZIONE	1° SEMESTRE 2025	1° o 2° SEMESTRE 2025	2° SEMESTRE 2025 o 1° SEMESTRE 2026	2° SEMESTRE 2026	2° SEMESTRE 2027
MODALITÀ	GESTIONE RAPIDISSIMA	GESTIONE RAPIDA	GESTIONE ACCELERATA	GESTIONE A REGIME	GESTIONE A REGIME
TEMPO E MODALITÀ DELL'ORDINANZA DI INVIO IN MEDIAZIONE	Entro metà febbraio 2025, a discrezione del giudice (fuori udienza o con 127 bis o 127 ter c.p.c.)	Entro metà febbraio o aprile 2025, nell'udienza già fissata o in una <i>ad hoc</i> (127 bis o 127 ter c.p.c.)	Entro luglio 2025, nell'udienza già fissata o in una <i>ad hoc</i> (127 bis o 127 ter c.p.c.)	Nell'udienza già fissata	Nell'udienza già fissata
IMPATTO SUL DISPOSITION TIME	Riduzione derivante dalla definizione anticipata delle cause inviate in mediazione rilevata nell'udienza di ritorno e della riorganizzazione dell'agenda				

Mappatura del contenzioso: quale strumento?



Pacchetto Ispettori



Estrazione dei fascicoli pendenti



ad una determinata data

Mappatura del contenzioso: il campione di riferimento



Estrazione dei fascicoli pendenti nel registro del
contenzioso civile ordinario



Dall'estrazione così impostata sono **già esclusi** i registri della volontaria giurisdizione, dell'esecuzione forzata e del contenzioso lavoro, ambiti non interessati dal progetto



Dall'estrazione ottenuta **si escludono ulteriormente** le cause inerenti alla materia famiglia e le cause inerenti la protezione internazionale

Modalità di redazione delle mappature



Secondo la data di iscrizione al ruolo



Secondo la fase processuale



Secondo la data della prossima udienza



Mappatura del contenzioso (es. ultra-triennale)

Distribuzione secondo lo stato del fascicolo

A	B	C	D	E	F	G
Anno Ruol	NUM_RUOL	Data Iscrizio	ULTIMOEVENTO	STATO_FASCICOLO	GIUDICE_FASCICOLO	OGGETTO
2004		05/07/04	CORREZIONE STATO	ASSEGNATO AL GIUDICE PER PROSEGUIO		Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare
2004		07/12/04	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA TRATTAZIONE (Art. 183)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2004		15/12/04	ANNOTAZIONE	ASSEGNATO A GIUDICE		Divisione di beni non caduti in successione
1998		01/10/98	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE		Divisione di beni non caduti in successione
2005		20/09/05	RINVIO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (art.189 cpc)	ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2005		14/10/05	ANNOTAZIONE	IN CORSO DI RIUNIONE		Proprietà
2007		23/01/07	ORDINANZA DI RIMMISSIONE AL COLLEGIO	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE COLLEGIALE		Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.
2007		16/05/07	RISERVA	RISERVATO		Altri istituti di diritto societario
2007		14/05/07	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2007		18/07/07	ANTICIPAZIONE UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2007		27/07/07	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE		Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c
2007		22/10/07	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2008		18/01/08	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2008		30/01/08	LIQUIDAZIONE CTU	RISERVATO		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2008		29/02/08	NOMINA CTU	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		altri rapporti condominiali
2008		15/05/08	DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA	ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2008		13/06/08	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
2008		13/10/08	RINVIO ALL'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE / TRATTAZIONE (ART. 183)	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
2008		21/11/08	IN DECISIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Responsabilità professionale
2009		13/01/09	REVOCA UDIENZA E FISSAZIONE TERMINE PER NOTE IN SOST. UDIENZA	ATTESA DEPOSITO NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA		Divisione di beni caduti in successione
2009		05/02/09	ANNOTAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE		Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
2009		12/02/09	DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2009		20/02/09	RISERVA	RISERVATO		Responsabilità professionale
2009		06/03/09	RINVIO D'UFFICIO	ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)		Vendita di cose immobili
2009		23/03/09	IN DECISIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Responsabilità professionale
2009		23/04/09	ANNOTAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Responsabilità professionale
2009		30/04/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2009		04/05/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DISC.ORALE DIFFERITA (art. 281 sexies)		Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
2009		23/06/09	ANNOTAZIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Usucapione
2009		22/07/09	IN DECISIONE	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Indebito soggettivo - indebito oggettivo
2009		27/07/09	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies)		Altri contratti d'opera
2009		03/09/09	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI (Art. 189)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
2009		21/09/09	DEPOSITO COMPARSE CONCLUSIONALI	ATTESA DEPOSITO CONCLUSIONALI E REPLICHE		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
2009		01/10/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Altri istituti e leggi speciali
2009		23/10/09	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE (art. 281 quinquies)		Appalto di opere pubbliche

0. TUTTI GLI STATI

1. IN ATTESA DI 1° UD. - ISTR.

2. CAUSE IN RISERVA

3. CAUSE IN CORSO DI CTU

4. PC DOPO 01.09

5. PC PRIMA 31.07

7. CAUSE GIÀ IN DECISIONE

11. CAUSE IN



... segue

	A	B	C	D	E	F	G
	Anno Ruolo	NUM_RUOLO	Data Iscrizione	ULTIMOEVENTO	STATO_FASCICOLO	GIUDICE_FASCICOLO	OGGETTO
1							
2	2018		23/11/18	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
3	2019		01/07/19	DEPOSITO MEMORIE	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Vendita beni ereditari mobili arte accettazione exa art. 460 cc
4	2018		19/06/18	SOSTITUZIONE GIUDICE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
5	2014		16/01/14	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri contratti atipici
6	2011		10/11/11	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare
7	2012		28/09/12	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Altri istituti di diritto societario
8	2014		11/04/14	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
9	2015		25/03/15	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Assicurazione contro i danni
10	2015		20/04/15	ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità professionale
11	2017		28/07/17	ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Divisione di beni non caduti in successione
12	2017		11/08/17	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Mutuo
13	2017		10/11/17	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
14	2018		12/03/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità professionale
15	2018		04/04/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
16	2018		14/06/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri contratti atipici
17	2018		10/07/18	ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
18	2019		11/07/19	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri istituti di diritto societario
19	2019		27/12/19	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altri istituti di diritto fallimentare
20	2011		08/02/11	ANNOTAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Usucapione
21	2018		22/03/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
22	2018		30/07/18	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
23	2019		12/02/19	DIFFERIMENTO UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
24	2015		12/08/15	RINVIO AD ALTRA UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Mandato
25	2016		20/10/16	RINVIO ALL'UDIENZA DI COMPARIZ. PARTI PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Cause in materia di rapporti societari
26	2016		22/07/16	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
27	2016		25/11/16	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Usucapione
28	2017		13/01/17	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appalto di opere pubbliche
29	2017		12/12/17	SOSTITUZIONE AVVOCATO (art. 85 cpc)	ATTESA ESITO UDIENZA PRIMA COMP. / TRATTAZIONE (Art. 183)		Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
30	2018		11/01/18	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
31	2019		25/01/19	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
32	2019		15/10/19	DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Prestazione d'opera intellettuale
33	2013		10/08/13	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Usucapione
34	2016		28/01/16	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
35	2018		10/09/18	SOSTITUZIONE GIUDICE PER L'UDIENZA	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Occupazione senza titolo di immobile
36	2011		10/03/11	SOSTITUZIONE GIUDICE	ATTESA ESITO UDIENZA DI ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA (Art.184)		Vendita di cose mobili

0. TUTTI GLI STATI 1. IN ATTESA DI 1° UD. - ISTR. 2. CAUSE IN RISERVA 3. CAUSE IN CORSO DI CTU 4. PC DOPO 01.09 5. PC PRIMA 31.07 7. CAUSE GIÀ IN DECISIONE 11. CAUSE IN...

Esempio di mappatura del singolo ruolo

M.AR. – MAPPATURA PENDENTI– TRIBUNALE DI xxx

Giudice: **Dott. xxxxx**

Al 21 giugno 2024

Stato del fascicolo	Numero di fascicoli	Foglio Excel con dettagli	Intervento in astratto	Intervento in concreto
TUTTI GLI STATI	333	0	Valutazione dello stato di tutti i procedimenti	
CAUSE IN ATTESA PRIMA UDIENZA O IN ATTESA INIZIO O PROSECUZIONE ISTRUTTORIA (Attesa prima udienza; Attesa prima udienza differita; In corso deposito memorie ex art. 183, comma 6; Attesa esito udienza di comparizione; Attesa esito comparizione delle parti, Attesa prosecuzione istruttoria; Attesa provvedimento ammissione mezzi di prova; In corso tentativi di vendita in giudizi di divisione)	30	1	Studio del fascicolo in chiave di mediabilità della lite	Esame mediabilità
CAUSE IN RISERVA (Eventi trasversali dislocati lungo il corso di tutto il processo)	2	2	Attesa di scioglimento della riserva e successiva analisi	Attesa
CAUSE IN CORSO CTU (Conferimento incarico CTU; Giuramento CTU; Svolgimento lavori peritali; Termini per osservazioni CTP; Udienza di esame CTU; Richiesta chiarimenti al CTU; Richiesta integrazione CTU; Richiesta rinnovazione CTU)	13	3	Attesa di completamento della CTU e successiva analisi	Attesa

Esempio di mappatura del singolo ruolo

CAUSE CON P.C. FISSATA OLTRE SEI MESI	0	4	Analisi della mediabilità ed eventuale proposta di ordinanza fuori udienza di invio in mediazione o convocazione di nuova udienza anticipata	Esame mediabilità ed eventuale anticipazione udienza
CAUSE CON P.C. FISSATA ENTRO SEI MESI (Attesa esito udienza di convalida; Attesa esito udienza di discussione; Attesa esito udienza di discussione orale (art. 281 quinquies); Attesa esito udienza di precisazione conclusioni (art. 189); Attesa esito udienza di precisazione conclusioni (art. 352); Attesa esito udienza disc. orale differita (art. 281 sexies))	11	5	Manca il tempo per l'eventuale espletamento della mediazione (complessivamente 4/5 mesi); eventuale invito delle parti a considerare una conciliazione alla luce delle risultanze istruttorie, convocandole personalmente	Scarto
CAUSE IN CORSO ESCUSSIONE TESTI	0	6	Attesa di completamento delle prove e successiva analisi	Attesa
CAUSE GIÀ IN DECISIONE (Attesa deposito conclusionali e repliche; Attesa deposito provvedimenti; Attesa pubblicazione provvedimento)	0	7	Impossibile intervenire con provvedimenti sulla mediabilità	Scarto
CAUSE INTERROTTE	0	8	Escluso intervento	Scarto
CAUSE IN CORSO DI ESTINZIONE (Fissata nuova udienza (art. 309))	0	9	Escluso intervento	Scarto
CAUSE GIÀ DEFINITE (Dichiarata estinzione in attesa cancellazione dal ruolo; decise in attesa del passaggio in archivio)	166	10	Escluso intervento	Scarto
CAUSE IN SITUAZIONI PARTICOLARI (Assegnato al giudice; Assegnato al giudice per il proseguo; Attesa designazione giudice; Attesa esito correzione materiale; Attesa esito udienza art.274; In corso di riunione; Rimesso al Presidente di Sezione)	44	11	Attesa dell'esito del provvedimento	Attesa
CAUSE CON TRATTAZIONE SCRITTA	22	12		Esame mediabilità

Organizzazione del lavoro

dall'aggressione alla prevenzione dell'arretrato e riduzione della durata anche per l'efficiente gestione delle udienze

TEMPO DI ISCRIZIONE (prima di)	Prima del 31 dicembre 2022 Oggi ARRETRATO ULTRATRIENNALE	Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Oggi ARRETRATO ULTRABIENNALE	Dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023	Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
MAPPATURA	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	Ogni due mesi nel 2025
DEFINIZIONE	1° SEMESTRE 2025	1° o 2° SEMESTRE 2025	2° SEMESTRE 2025 o 1° SEMESTRE 2026	2° SEMESTRE 2026	2° SEMESTRE 2027
MODALITÀ	GESTIONE RAPIDISSIMA	GESTIONE RAPIDA	GESTIONE ACCELERATA	GESTIONE A REGIME	GESTIONE A REGIME
TEMPO E MODALITÀ DELL'ORDINANZA DI INVIO IN MEDIAZIONE	Entro metà febbraio 2024, a discrezione del giudice (fuori udienza o con 127 bis o 127 ter c.p.c.)	Entro metà febbraio o aprile 2024, nell'udienza già fissata o in una <i>ad hoc</i> (127 bis o 127 ter c.p.c.)	Entro luglio 2024, nell'udienza già fissata o in una <i>ad hoc</i> (127 bis o 127 ter c.p.c.)	Nell'udienza già fissata	Nell'udienza già fissata
IMPATTO SUL DISPOSITION TIME	Riduzione derivante dalla definizione anticipata delle cause inviate in mediazione rilevata nell'udienza di ritorno e della riorganizzazione dell'agenda				



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

La mediazione demandata dal giudice

Uno strumento utile *anche* per aggressione/prevenzione dell'arretrato
e la gestione a regime del ruolo

Come e quando


La mediazione demandata è uno strumento idoneo a perseguire

- la gestione dei fascicoli pendenti non arretrati
- la prevenzione dell'insorgere dell'arretrato
- l'aggressione dell'arretrato


Quando e come il funzionario UpP può farvi ricorso proponendo il fascicolo al giudice affinché lo invii in mediazione?

Mediazione «obbligatoria» e demandata: le finestre per l'invio da parte del giudice

RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (art. 163 ss.)



RITO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE (art. 281 *decies* ss.)



Organizzazione del lavoro

dall'aggressione alla prevenzione dell'arretrato e riduzione della durata anche per l'efficiente gestione delle udienze

TEMPO DI ISCRIZIONE (prima di)	Prima del 31 dicembre 2021 Oggi ARRETRATO ULTRATRIENNALE	Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Oggi ARRETRATO ULTRABIENNALE	Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
MAPPATURA	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	dicembre 2024 e successivamente ogni due mesi	Ogni due mesi nel 2025
DEFINIZIONE	1° SEMESTRE 2025	1° o 2° SEMESTRE 2025	2° SEMESTRE 2025 o 1° SEMESTRE 2026	2° SEMESTRE 2026	2° SEMESTRE 2027
MODALITÀ	GESTIONE RAPIDISSIMA	GESTIONE RAPIDA	GESTIONE ACCELERATA	GESTIONE A REGIME	GESTIONE A REGIME
TEMPO E MODALITÀ DELL'ORDINANZA DI INVIO IN MEDIAZIONE	Entro metà febbraio 2024, a discrezione del giudice (fuori udienza o con 127 bis o 127 ter c.p.c.)	Entro metà febbraio o aprile 2024, nell'udienza già fissata o in una <i>ad hoc</i> (127 bis o 127 ter c.p.c.)	Entro luglio 2024, nell'udienza già fissata o in una <i>ad hoc</i> (127 bis o 127 ter c.p.c.)	Nell'udienza già fissata	Nell'udienza già fissata
IMPATTO SUL DISPOSITION TIME	Riduzione derivante dalla definizione anticipata delle cause inviate in mediazione rilevata nell'udienza di ritorno e della riorganizzazione dell'agenda				

Cartella Analisi della mediabilità e provvedimenti conseguenti

-  descrizione delle circostanze
-  bozza di ordinanza
-  check list rilevazione della condizione di procedibilità
-  modello provvedimento sanzioni
-  modello comunicazione Corte dei Conti
-  modello comunicazione Autorità



Analisi della mediabilità della lite: le circostanze previste dalla legge

Analisi del comportamento delle parti, dello stato dell'istruttoria, della natura della causa (Già art. 5 comma 2, D.lgs. 28/2010 pre riforma, oggi art. 5 *quater*)

Analisi specifica e complessiva di ogni altra circostanza che, articolando tali presupposti, risulti utile per la motivazione della decisione
(Art. 5 *quater*, D.lgs. 28/2010, modificato dal D.lgs. 149/2022)

Il funzionario inserisce nella scheda del fascicolo gli elementi individuati

Alcuni esempi tratti dalla sperimentazione

Il comportamento delle parti

- dichiarata disponibilità alla prosecuzione del contratto o alla modifica anche parziale dei termini
- dichiarata disponibilità a conciliare anche parzialmente
- adempimento parziale della prestazione
- mancata specifica contestazione dei fatti dedotti
- riconoscimento anche implicito di vizi e difetti
- richiesta plurima di rinvio per trattative
- manifestato mutamento di interesse
- esito negativo della conciliazione giudiziale o della proposta conciliativa
- dichiarata difficoltà a sostenere i costi economici ed emotivi derivanti dal processo
- richiesta dell'attore al giudice

- ... altro ...



Alcuni esempi tratti dalla sperimentazione

lo stato dell'istruttoria

- alla prima udienza di trattazione
- prima dell'assunzione delle prove
- dopo l'istanza di C.T.U. prima della nomina anche in considerazione del relativo costo
- dopo il deposito della perizia in considerazione dell'esito
- ... altro ...

Alcuni esempi tratti dalla sperimentazione

La natura della causa

- rilevata esigenza di conservazione del rapporto tra le parti
- rilevata esigenza di soluzione non gravosa
- rapporti commerciali tra imprese
- rapporti societari
- rapporti familiari
- rapporti di vicinato
- quando è previsto il tentativo obbligatorio in mancanza dello svolgimento effettivo della mediazione
- nel caso vi sia urgenza di addivenire a una soluzione e esigenza di riservatezza: liti di diritto industriale, cause che derivano da procedure concorsuali (in particolare azioni di responsabilità degli amministratori)
- ... altro ...



Alcuni esempi tratti dalla sperimentazione

In ogni altra circostanza

- assegnazione del ruolo ad altro Giudice con conseguente ri-calendarizzazione delle attività e ulteriore ritardo nello svolgimento del processo (ipotesi di pensionamento, trasferimento, malattia, aspettativa, maternità, congedi o di redistribuzione dei fascicoli in ottica di efficientamento secondo parametri del *court management*)ni
- ampliamento del *thema decidendum*
- sopravvenute circostanze modificative delle posizioni
- ... altro ...

Intelligenza artificiale sulla propensione alla mediazione

Sviluppo di un modello di machine learning con cui valutare la **propensione alla mediazione**.

Obiettivi

- Analisi dei documenti testuali contenuti nel fascicolo digitale
- Valutazione della propensione alla mediazione delle parti sulla base del contenuto del testo
- Mostrare all'utente le motivazioni e/o porzioni di testo rilevanti del suggerimento prodotto dal sistema

Come funziona

- Addestrato su processi civili dai cui testi disponibili viene desunta la propensione delle parti
- Per ogni frase, stabilisce se il suo contenuto è **neutro** oppure esprime **propensione** o **non propensione** delle parti a mediare.
- Unifica i risultati e formula una valutazione complessiva a livello di documento e a livello di fascicolo
- Mostra le parole o le frasi più rilevanti per l'esito proposto

Descrizione sintetica della causa: la scheda lite

SCHEMA DELLA LITE
R.G.: xxxx/2020
Udienza del: 03/02/2022
Attore: M***** M*****
Convenuto: P***** C***** e G***** I***** s.p.a.
Materia: responsabilità extracontrattuale
Oggetto: lesione personale
Passaggi processuali: vi è stato il mutamento del rito
Fase attuale del processo: Attesa esito udienza di assunzione mezzi di prova
POSIZIONE PARTE ATTRICE Il Sig. M**** assume di esser stato vittima di un sinistro stradale in mentre stava transitando in bicicletta da corsa lungo il Viale xxxx quando, all'altezza del numero civico 155, sarebbe stato violentemente colpito dallo sportello della autovettura Audi A3 in sosta sul lato destro della carreggiata, incautamente aperto dalla Sig.ra M**** M****. La vettura è di proprietà del sig. P**** C**** e assicurata con G**** I***** s.p.a. A causa del violento impatto il Sig. M***** M**** assume di essere caduto rovinosamente a terra in stato confusionale, riportando ingenti danni sulla propria persona e di cui chiede l'integrale risarcimento a controparte. <u>Parte attrice chiede:</u> accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura Audi A3 nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannare il proprietario del suddetto veicolo, Sig. C***** P*****, in solido con la propria Compagnia di Assicurazione, la Società G***** I***** S.P.A., in persona del legale rappresentante al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito e quindi al pagamento in favore del Sig. M***** M**** della somma complessiva di € 36.126.50 o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di causa. Richieste istruttorie: prove orali, CTU medico – legale.
POSIZIONE PARTE CONVENUTA Parte convenuta contesta tutto quanto <i>ex adverso</i> dedotto, soprattutto sotto il profilo del <i>quantum debeat</i> per eccessività dello stesso. Inoltre afferma di aver già provveduto a versare al ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di € 15.060,00 a titolo di danno non patrimoniale. A detta della compagnia assicurativa, il versamento delle predette somme non può che aver determinato la cessazione della materia del contendere. <u>Parte convenuta chiede:</u> In via preliminare, rigettare la domanda formulata dal Signor M**** M****, in quanto inammissibile e/o improcedibile. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda formulata dal Signor M***** M****, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande <i>ex adverso</i> formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge. Richieste istruttorie: //

Sull'ordine di invio in mediazione

Nel caso di specie, considerato che:

ad una prima lettura degli atti di causa, pare pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte attrice, sig. M**** M****, che parte convenuta, G**** I**** s.p.a., abbia corrisposto *ante causam* al ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di € 15.060,00 a titolo di danno non patrimoniale, **manifestando così la volontà di addivenire ad una composizione bonaria della lite;**

ad una prima lettura degli atti di causa, la controversia parrebbe necessitare di un approfondito accertamento istruttorio, in particolare sotto il punto di vista del quantum risarcitorio; Tuttavia, quest'ultimo potrebbe comportare un aggravio delle tempistiche e dei costi processuali, destinato a riverberarsi negativamente sugli interessi delle parti;

peraltro, un ragionevole accordo – tenuto conto di quanto già versato dalla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale - potrebbe invece mettere le parti al riparo da tali conseguenze negative, permettendo loro una sollecita definizione del giudizio, con reciproca soddisfazione degli interessi sottesi e, per converso, con limitazione dei sempre possibili pregiudizi che potrebbero derivare da un esito sfavorevole.

L'opportunità che le parti avrebbero di confrontarsi tramite un dialogo aperto e costruttivo, guidato e accompagnato da un terzo esperto nella risoluzione stragiudiziale delle liti, mira al componimento degli interessi e delle posizioni contrapposti.

Un Modello di Ordinanza

R.G. XXX/XXXX



TRIBUNALE ORDINARIO di xxxx

Il Giudice Istruttore ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che

- ad una prima lettura degli atti di causa, pare pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte attrice, sig. M**** M**** che parte convenuta, G***** |****S.p.A., abbia corrisposto *ante causam* all'attore la somma di € 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di € 15.060,00 a titolo di danno non patrimoniale, manifestando così la volontà di addivenire alla composizione della lite;
- ad una prima lettura degli atti di causa, la controversia parrebbe necessitare di un approfondito accertamento istruttorio, in particolare sotto il punto di vista del quantum risarcitorio;
- quest'ultimo, tuttavia, potrebbe comportare un aggravio delle tempistiche e dei costi processuali, destinato a riverberarsi negativamente sugli interessi delle parti.

Ritenuto che

- un accordo - tenuto conto di quanto già versato dalla compagnia assicurativa in fase stragiudiziale - potrebbe invece mettere le parti al riparo da tali conseguenze negative, permettendo loro una sollecita definizione della lite, con reciproca soddisfazione degli interessi sottesi e, per converso, con limitazione dei sempre possibili pregiudizi che potrebbero derivare da un esito sfavorevole;
- proprio una valutazione complessiva degli interessi delle parti nell'ambito del procedimento di mediazione può favorire una soluzione conciliativa che porti ciascuna parte a raggiungere il miglior risultato possibile per la cura di tali interessi;
- le parti hanno l'opportunità di confrontarsi in mediazione tramite un dialogo aperto e costruttivo, guidato ed accompagnato da un terzo esperto nella risoluzione stragiudiziale delle liti, che mira al componimento degli interessi e delle posizioni contrapposte;
- la mediazione è la sede deputata alla gestione dei conflitti della più varia natura, dalla quale possono emergere ipotesi e soluzioni conciliative *ad hoc*, tendenti a dare massimo rilievo all'autonomia privata;

Considerato

che sono sussistenti i presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5-*quater*, del D. lgs. 28/2010;

P.Q.M.

DISPONE che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza,

RENDE NOTO, con riferimento a detto procedimento di mediazione che:

- l'esplicito riferimento operato dall'art. 8, comma 5 del D.lgs. 28/2010 alla circostanza che "nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati" implica la **necessaria comparizione personale della parte**, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri;
- il tentativo di mediazione *ex art. 5, comma 1 e art. 5-*quater* del D.lgs. 28/2010* è da ritenersi **obbligatorio**, essendo previsto in entrambi i casi a **pena di improcedibilità dell'azione**;
- l'eventuale consulenza tecnica acquisita in corso di mediazione potrà essere con il consenso delle parti **prodotta nel presente giudizio**;
- la procedura di mediazione è agevolata da un regime di riconoscimento del **credito di imposta** a fronte delle spese sostenute a favore dell'Organismo e degli avvocati in mediazione;
- il d.lgs. 28/2010 prevede il **patrocinio a spese dello Stato**;

avvertendo che

- il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la **improcedibilità della domanda giudiziale** (art. 5-*quater*, comma 2, D.lgs. 28/2010);
- la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità è sanzionata con la **condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato** dovuto per il giudizio (art. 12-bis, comma 2, D.lgs. 28/2010);
- il giudice può inoltre desumere **argomenti di prova** dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;
- il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'**applicazione dell'art. 92 c.p.c.** in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'**applicazione dell'art. 96 c.p.c.**;
- in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'**art. 13 D.lgs. 28/2010** e le conseguenze ivi previsti in punto di spese.

RINVIA la causa all'udienza del ore

INVITA le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima dell'udienza. La nota dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo.

XXXX,

Il Giudice

Parte variabile



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Le sanzioni previste dal D.lgs. n. 28/2010

Le sanzioni

Il D.lgs. n. 28/2010 prevede un apparato di sanzioni al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni relative alla mediazione:

- sanzioni per il **mancato esperimento del tentativo** nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
- sanzioni per la **mancata partecipazione al primo incontro di mediazione** senza giustificato motivo, di cui all'art. 12-bis, D.lgs. n. 28/2010
- sanzioni in caso di **rifiuto della proposta di conciliazione** in tutto o in parte coincidente con il provvedimento che definisce il giudizio, di cui all'art. 13, D.lgs. n. 28/2010

Mancato esperimento del tentativo quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda

Il D.lgs. n. 28/2010 prevede la sanzione dell'**improcedibilità** della domanda giudiziale ove il tentativo di mediazione sia obbligatorio:

- per valutazione *ex ante* effettuata dal legislatore (*ratione materiae*, art. 5, comma 1);
- per valutazione *ex post* effettuata dal giudice (di carattere discrezionale, sulla base di parametri elastici normativamente prestabiliti dall'art. 5-*quater*, comma 1)
- sulla base di una clausola contrattuale o statutaria di un ente pubblico o privato (art. 5-*sexies*).

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
Mancato esperimento del tentativo di mediazione	Artt. 5, comma 2, 5- <i>quater</i> comma 2 e 5- <i>sexies</i> D.lgs. 28/2010	Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Improcedibilità della domanda giudiziale

Mancata partecipazione al procedimento di mediazione art. 12-*bis*, D.lgs. n. 28/2010, comma 1 e comma 2

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione	Art. 12- <i>bis</i> , comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.c.
<u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione <u>Requisiti di operatività</u> : costituzione della parte condannata*	Art. 12- <i>bis</i> , comma 2, D.lgs. 28/2010	Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Condanna della parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio

*La condanna di cui al comma 2 ha carattere vincolato e richiede, quale presupposto di operatività, la costituzione della parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione.

Mancata partecipazione al procedimento di mediazione art. 12-*bis*, D.lgs. n. 28/2010, comma 3

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<p><u>Condotta</u>: mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione della parte soccombente</p> <p><u>Requisiti di operatività</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- costituzione della parte soccombente;- specifica istanza della parte vincitrice**	Art. 12- <i>bis</i> , comma 3, D.lgs. 28/2010	Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale	Condanna, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione

**La condanna di cui al comma 3 ha carattere eventuale, su valutazione discrezionale del giudice, e richiede una specifica istanza della parte vincitrice.

Rifiuto della proposta di conciliazione art. 13, d.lgs. n. 28/2010

La disciplina delle spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione prevede delle conseguenze differenti a seconda che si versi in ipotesi di **coincidenza totale o parziale** tra il contenuto della proposta rifiutata e il provvedimento che definisce il giudizio.

COINCIDENZA TOTALE

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese riferibili dal periodo successivo alla formulazione della proposta rifiutata - condanna della parte vincitrice 	Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	<p>Esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, incluse le spese per il compenso al mediatore e all'esperto rappresentante/delegato*</p> <p>Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto**</p>

Rifiuto della proposta di conciliazione art. 13, d.lgs. n. 28/2010

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 92 c.p.c.</p>	Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Condanna ex art. 92 c.p.c.: - esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se il giudice le ritiene eccessive o superflue; - condanna di una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.

N.B.

* La condanna di cui al comma 1, primo periodo, ha carattere vincolato.

** La condanna di cui al comma 1, secondo periodo, ha carattere vincolato e si intende aggiuntiva rispetto a quella del primo periodo.

Rifiuto della proposta di conciliazione art. 13, d.lgs. n. 28/2010

PRESUPPOSTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.</p>	<p>Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010</p>	<p>Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria</p>	<p>Condanna ex art. 96 c.p.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1: condanna della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidate, anche di ufficio, nella sentenza. - comma 2: condanna di parte attrice che abbia agito senza la normale prudenza, su istanza della parte danneggiata, se è accertata l'inesistenza del diritto ed è stato eseguito un provvedimento cautelare, è stata trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata - comma 3: condanna della parte soccombente ad una somma equitativamente determinata

Rifiuto della proposta di conciliazione art. 13, d.lgs. n. 28/2010

PRESUPPOSTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.</p>	<p>Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010</p>	<p>Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria</p>	<p>Condanna ex art. 96 c.p.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comma 1: condanna della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidate, anche di ufficio, nella sentenza. - comma 2: condanna di parte attrice che abbia agito senza la normale prudenza, su istanza della parte danneggiata, se è accertata l'inesistenza del diritto ed è stato eseguito un provvedimento cautelare, è stata trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata - comma 3: condanna della parte soccombente ad una somma equitativamente determinata

Rifiuto della proposta di conciliazione art. 13, d.lgs. n. 28/2010

COINCIDENZA PARZIALE

PRESUPPOSTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	AMBITO DI APPLICAZIONE	SANZIONE
<p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza parziale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- gravi ed eccezionali ragioni- esplicitazione in motivazione delle ragioni	Art. 13, comma 2, D.lgs. 28/2010	Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria	Esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto rappresentante/delegato



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Le spese della mediazione

Spese di avvio di mediazione e di primo incontro D.M. n. 150/2023, artt. 28-34

Il legislatore distingue le spese a seconda del fatto che la mediazione sia volontaria o derivante da mediazione contrattuale o statutaria oppure che sia obbligatoria o demandata dal giudice.

Ulteriore elemento preso in considerazione è quello del raggiungimento o meno dell'accordo.

In ultimo luogo è preso in considerazione il momento in cui l'accordo è raggiunto o meno.

Spese di avvio di mediazione e di primo incontro

a) mediazione volontaria o in forza di clausola contrattuale o statutaria

VALORE DELLA LITE	A) SPESE DI AVVIO	B) SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE
calcolata ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 150/2023			(A + B) + Iva
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 + Iva	€ 60,00 + Iva	€ 122,00
Da € 1.000,00 a € 50.000,00	€ 75,00 + Iva	€ 120,00 + Iva	€ 237,90
Oltre € 50.000,00 e indeterminabile	€ 110,00 + Iva	€ 170,00 + Iva	€ 341,60
indeterminabile basso	€ 110,00 + Iva	€ 60,00 + Iva	€ 207,40
indeterminabile medio	€ 110,00 + Iva	€ 120,00 + Iva	€ 280,60
indeterminabile alto	€ 110,00 + Iva	€ 170,00 + Iva	€ 341,60

Tali spese sono dovute al primo incontro e non possono essere modificate dagli organismi privati ai sensi dell'art. 32 del d.m. Sono dovute anche le eventuali spese vive diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, co. 4.

Spese di avvio di mediazione e di primo incontro

b) mediazione obbligatoria o demandata

VALORE DELLA LITE	A) SPESE DI AVVIO	B) SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE (A + B) + Iva
calcolata ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 150/2023			
Fino a € 1.000,00	€ 32,00 + Iva	€ 48,00 + Iva	€ 97,60
Da € 1.000,00 a € 50.000,00	€ 60,00 + Iva	€ 96,00 + Iva	€ 190,32
Oltre € 50.000,00 e indeterminabile	€ 88,00 + Iva	€ 136,00 + Iva	€ 273,28
indeterminabile basso	€ 88,00 + Iva	€ 48,00 + Iva	€ 165,92
indeterminabile medio	€ 88,00 + Iva	€ 96,00 + Iva	€ 224,48
indeterminabile alto	€ 88,00 + Iva	€ 136,00 + Iva	€ 273,28

Rispetto alla Mediazione volontaria, gli importi sono ridotti di un quinto ex art. 28, co. 8, del D.M. n. 150/2023 e non possono essere modificati dagli organismi privati ex art. 32 del d.m. .

Sono dovute anche le eventuali spese vive diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, co. 4.

Mancato raggiungimento dell'accordo di mediazione

Se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo non sono dovute ulteriori spese oltre a quelle indicate nelle precedenti due tabelle.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo, sono dovute agli Organismi pubblici le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la seguente tabella

VALORE DELLA LITE

FINO A € 1.000,00

DA € 1.001,00 A € 5.000,00

DA € 5.001,00 A € 10.000,00

DA € 10.001,00 A € 25.000,00

DA € 25.001,00 A € 50.000,00

DA € 50.001,00 A € 150.000,00

DA € 150.001,00 A € 250.000,00

DA € 250.001,00 A € 500.000,00

DA € 500.001,00 A € 1.500.000,00

DA € 1.500.001 A € 2.500.000,00

DA € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00

SPESA (MINIMO – MASSIMO)

€ 80,00 - € 160,00 + IVA

€ 160,00 - € 290,00 + IVA

€ 290,00 - € 440,00 + IVA

€ 440,00 - € 720,00 + IVA

€ 720,00 - € 1.200,00 + IVA

€ 1.200,00 - € 1.500,00 + IVA

€ 1.500,00 - € 2.500,00 + IVA

€ 2.500,00 - € 3.900,00 + IVA

€ 3.900,00 - € 4.600,00 + IVA

€ 4.600,00 - € 6.500,00 + IVA

€ 6.500,00 - € 10.000,00 + IVA

In caso di Mediazione su tentativo obbligatorio oppure di Mediazione demandata dal Giudice gli importi sono ridotti di un quinto.

Per gli Organismi privati si applica la tabella redatta in conformità all'art. 32 e approvata dal Responsabile del Registro.

Raggiungimento dell'accordo di mediazione

Nel caso in cui le Parti raggiungano l'accordo conciliativo al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione con detrazione di quanto già versato, in applicazione di quanto previsto dalla seguente tabella **A**

VALORE DELLA LITE	SPESA (MINIMO – MASSIMO)
FINO A € 1.000,00	€ 80,00 - € 160,00 + IVA
DA € 1.001,00 A € 5.000,00	€ 160,00 - € 290,00 + IVA
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 290,00 - € 440,00 + IVA
DA € 10.001,00 A € 25.000,00	€ 440,00 - € 720,00 + IVA
DA € 25.001,00 A € 50.000,00	€ 720,00 - € 1.200,00 + IVA
DA € 50.001,00 A € 150.000,00	€ 1.200,00 - € 1.500,00 + IVA
DA € 150.001,00 A € 250.000,00	€ 1.500,00 - € 2.500,00 + IVA
DA € 250.001,00 A € 500.000,00	€ 2.500,00 - € 3.900,00 + IVA
DA € 500.001,00 A € 1.500.000,00	€ 3.900,00 - € 4.600,00 + IVA
DA € 1.500.001 A € 2.500.000,00	€ 4.600,00 - € 6.500,00 + IVA
DA € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00	€ 6.500,00 - € 10.000,00 + IVA

è riconosciuto alle parti un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta (spese di avvio più spese di mediazione), con il limite di € 600,00. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

Se la mediazione è obbligatoria o demandata è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e con il limite di € 600,00.

I crediti d'imposta sono utilizzabili con il limite di € 600,00 per procedura e fino a un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.

Per gli Organismi privati le spese sono determinate da ciascun organismo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del d.m. n. 150/2023 e poi maggiorate del dieci per cento.

Ulteriori spese in caso di raggiungimento dell'accordo di mediazione

Sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione, calcolate, rispettivamente, secondo la tabella A o secondo quanto previsto dal singolo organismo, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Gli importi massimi delle tabelle di cui sopra possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella A per gli scaglioni di riferimento.



Ulteriori spese in caso di raggiungimento dell'accordo di mediazione

Inoltre, fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella **A**, in base a uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

In tali casi possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Il monitoraggio degli invii



L'annotazione «invio in mediazione»

Consolle del Magistrato

Per i fascicoli per cui i giudici disporranno l'invio in mediazione demandata andrà utilizzato, tra i vari tipi di provvedimenti di provvedimento presenti nella Consolle del Magistrato, il modello «ordinanza di invio in mediazione demandata».


S.I.C.I.D.

Data la qualificazione già operata dal giudice nella selezione del tipo di provvedimento, la cancelleria scaricherà il fascicolo con l'evento S.I.C.I.D correlato corrispondente alla voce «invio in mediazione demandata con fissazione di udienza al ...»

Il monitoraggio degli invii dal cd. Pacchetto Ispettori

Gli invii in mediazione saranno monitorati ogni ... mesi attraverso un'estrazione dal cd. Pacchetto Ispettori realizzata a partire dalla voce «Report Ispezioni contenzioso civile» e successiva selezione di «Report Vari» e «sezione civile»

Passaggio 1




Passaggio 2



Passaggio 3

Sulla destra si apre la schermata dove inserire il codice




The screenshot shows a software window with a search bar at the top containing the text "Descrizione contiene". To the right of the search bar are icons for a red 'X', a green checkmark, and a star, along with the number "144". Below the search bar is a list of reports, each with a blue folder icon and a corresponding code in the "Codice" column.

Report	Codice
Calcolo Tempi Definizione/Assegnazione Fascicolo per Magistrato i fascicoli definiti con sentenza nel pe...	1002357
Conteggi Depositi Giudici nell'intervallo SICID per Distretto, Ufficio, Materia, Anno	1002288
Conteggi Pendenti alla data Sopravvenuti e Definiti nell intervallo richiesto	1001843
Conteggio Annuale Procedimenti con Evento Definitorio nell'intervallo richiesto	1001418
Conteggio Definiti nell intervallo richiesto raggruppati per Codice Oggetto con durata media	1002159
Conteggio Depositi Giudici su base Annuale SICI	1001958
Conteggio Depositi Telematici Atti endoprocedimentali nel periodo	1001977
Conteggio Depositi Telematici Atti endoprocedimentali nel periodo (raggruppati per Giudice)	1002074
Conteggio Depositi Telematici Atti endoprocedimentali nel periodo (raggruppati per sezione)	1001976
Conteggio Depositi Telematici Magistrato nel periodo (raggruppati per Sezione, Mese e TipoAtto)	1002534
Conteggio Depositi Telematici per Magistrato nel periodo (raggruppati per Anno e TipoAtto)	1002062
Conteggio Eventi SICID x Utente (Amministratori)	1002153
Conteggio Eventi SICID x Utente (idSoggetto)	1002140
Conteggio eventi Sostituzione Giudice per Fascicolo nel periodo	1001450


...segue

Passaggio 4

Dopo aver inserito il **Codice generale 1002378** si preme invio, così che si apra la schermata inferiore.




The screenshot shows a search interface with a filter bar at the top. The filter bar contains the text "Mostra Filtro Aree", "Descrizione contiene", and the value "1002378". Below the filter bar is a table with the following data:

Report	Codice
 Elenco Fascicoli che presentano eventi di storico richiesti nel periodo - con info evento	1002378

... segue

Passaggio 5

Nella schermata inferiore, in «lista codice evento separati da virgola» inserisco «MDM» ovvero il codice evento della mediazione demandata, dopo di che si seleziona l'intervallo di tempo di interesse e si clicca «esegui»



Descrizione	Valore	Tipo
Lista Codici Evento separati da virgola	KI	Non Definito
Data Evento Dal	01.06.2023	Data
Data Evento Al	20.11.2024	Data
Codice Ruolo (% - Tutti)	%	Char
Registro (%=Tutti; C = Cont.Civile ; V=Vol.Giurisd; L=Lavoro)	C	Char
Codice Ufficio	%	Non Definito

Passaggio 6

Infine, una volta caricato l'elenco, si clicca sulla terza icona da sinistra per ottenere l'estrazione in formato Excel



NUMPRO (F4) Storico	CODICE_UFFICIO (F4) Info Ufficio	SEZIONE	REGISTRO	CODICE_RUOLO	CD_RITO	DESCR_RITO	DATA_ISI
---------------------	----------------------------------	---------	----------	--------------	---------	------------	----------

... segue

L'estrazione così ottenuta, depurata delle voci non necessarie e filtrata secondo il giudice assegnato, permetterà al funzionario AUpP di avere l'elenco delle cause per cui è stato disposto l'invio in mediazione. Tale elenco fornirà la base anche per il monitoraggio relativo agli esiti delle procedure di mediazione e alle relative conseguenze processuali.

A	B	C	D	E	F	G	H
SEZION	ANNO_RUOL	NUMERO_RUOI	DATA_EVENTO	DESCR_EVENTO	GIUDICE_EVENTO	DATPROXUDIF	MATERIA
02	2015	00005775	16/02/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 02/07/2024 11:30	GIUDICE X		Contratti Bancari
02	2018	00006056	08/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 20/06/2024 09:30	GIUDICE X	05/11/24	Contratti e obbligazioni varie
02	2015	00003788	14/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 04/07/2024 12:00	GIUDICE X		Contratti e obbligazioni varie
02	2018	00003476	22/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 19/09/2024 12:30	GIUDICE X	05/12/24	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)
02	2021	00003165	22/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 26/09/2024 12:00	GIUDICE X	13/03/25	Contratti e obbligazioni varie
02	2018	00005224	29/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 26/09/2024 12:00	GIUDICE X		Contratti e obbligazioni varie
02	2019	00001202	03/04/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 26/09/2024 12:30	GIUDICE X	20/02/25	Contratti Bancari
02	2017	00002247	04/04/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 19/09/2024 12:30	GIUDICE X	21/11/24	Contratti e obbligazioni varie
02	2018	00005966	19/04/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 01/10/2024 12:00	GIUDICE X	12/12/24	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
02	2019	00001114	03/05/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 17/10/2024 12:00	GIUDICE X	14/11/24	Contratti e obbligazioni varie
02	2017	00005529	24/05/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 07/11/2024 11:30	GIUDICE X		Contratti e obbligazioni varie
02	2019	00005156	11/10/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 27/03/2025 11:30	GIUDICE X	27/03/25	Contratti e obbligazioni varie

Il monitoraggio aggregato degli invii in mediazione

Per ogni ufficio giudiziario perverranno **mensilmente** al referente del team distrettuale universitario i dati aggregati degli invii in mediazione complessivi dell'ufficio giudiziario;
i dati aggregati degli invii in mediazione relativi alle diverse mappature (ultra triennale, ultra biennale; ecc. ecc.)



Il monitoraggio aggregato degli invii in mediazione

Giudice	Pendenze totali	Mediabilità astratta	Proposti	Inviati in mediazione
Giudice 1				
Giudice 2				
Giudice 3				
Giudice 4				
Giudice 5				
Giudice 6				
Giudice 7				
Giudice 8				
Giudice 9				
Giudice 10				
Giudice 11				
Giudice 12				
Giudice 13				
Giudice 14				
Giudice 15				
Giudice 16				
TOTALI				



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Il monitoraggio degli esiti

Il monitoraggio aggregato degli esiti

Il monitoraggio relativo agli esiti delle procedure di mediazione e alle relative conseguenze processuali si basa sull'estrazione degli invii in mediazione integrata con la colonna «stato fascicolo» nella quale verranno riportate una serie di voci standardizzate.

SEZIOI	ANNO_RUOL	NUMERO_RUOL	DATA_EVENTO	DESCR_EVENTO	GIUDICE_EVENTO	STATO FASCICOLO	DATPROXUDIF	MATERIA
02	2015	00005775	16/02/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 02/07/2024 11:30	GIUDICE X	giudizio estinto a seguito MDM		Contratti Bancari
02	2018	00006056	08/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 20/06/2024 09:30	GIUDICE X	prosecuzione giudizio - esito negativo MDM	05/11/24	Contratti e obbligazioni varie
02	2015	00003788	14/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 04/07/2024 12:00	GIUDICE X	prosecuzione giudizio - esito negativo MDM - macata partecipazione		Contratti e obbligazioni varie
02	2018	00003476	22/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 19/09/2024 12:30	GIUDICE X	giudizio estinto a seguito MDM	05/12/24	Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)
02	2021	00003165	22/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 26/09/2024 12:00	GIUDICE X	prosecuzione giudizio - esito negativo MDM - macata partecipazione	13/03/25	Contratti e obbligazioni varie
02	2018	00005224	29/03/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 26/09/2024 12:00	GIUDICE X	giudizio estinto a seguito MDM		Contratti e obbligazioni varie
02	2019	00001202	03/04/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 26/09/2024 12:30	GIUDICE X	prosecuzione giudizio - esito negativo MDM - macata partecipazione	20/02/25	Contratti Bancari
02	2017	00002247	04/04/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 19/09/2024 12:30	GIUDICE X	giudizio inviato al Presidente per riunione	21/11/24	Contratti e obbligazioni varie
02	2018	00005966	19/04/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 01/10/2024 12:00	GIUDICE X	giudizio estinto a seguito MDM	12/12/24	Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)
02	2019	00001114	03/05/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 17/10/2024 12:00	GIUDICE X	prosecuzione giudizio - esito negativo MDM	14/11/24	Contratti e obbligazioni varie
02	2017	00005529	24/05/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 07/11/2024 11:30	GIUDICE X	giudizio estinto a seguito MDM		Contratti e obbligazioni varie
02	2019	00005156	11/10/24	MEDIAZIONE DEMANDATA CON FISSAZIONE UDIENZA AL 27/03/2025 11:30	GIUDICE X	1° udienza di verifica - istanza di interruzione giudizio per morte	27/03/25	Contratti e obbligazioni varie

Il monitoraggio aggregato degli esiti dei procedimenti di mediazione

Giudice	Totale invii	Attesa esito (Mediazioni pendenti)	Estinzione processo (Accordo, Non depositato + 309 cpc)	Prosecuzione processo (Esito negativo)	Prosecuzione processo (Mancata partecipazione, non effettività, verbale non depositato)	Altro*
Giudice 1						
Giudice 2						
Giudice 3						
Giudice 4						
Giudice 5						
Giudice 6						
Giudice 7						
Giudice 8						
Giudice 9						
Giudice 10						
TOTALI						

* Sotto la voce «altro» sono state ricondotti la seguente tipologia di eventi: interruzione per morte, inviato al Presidente per riunione, assegnato a nuovo giudice ecc. ecc.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Q&A



1. Quando rileva il giudice che non è stata svolta la mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità nel rito ordinario di cognizione post-Cartabia?

Già dalle verifiche preliminari ex art. 171 bis e fino alla prima udienza ex art. 183 c.p.c.

2. Quando si pronuncia il giudice sull'eccezione di mancato assolvimento della condizione di procedibilità e dispone conseguentemente lo svolgimento del relativo procedimento nel rito ordinario di cognizione post-Cartabia?

Può farlo con ordinanza emanata in prima udienza, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, o anche con il decreto previsto dall'art. 171 bis c.p.c.

3. A partire da quale momento il giudice può demandare le parti in mediazione nel rito ordinario di cognizione post-Cartabia?

Già dal momento delle verifiche preliminari, con il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c.

4. Con quale provvedimento il giudice può comminare le sanzioni di cui all'art. 12-bis comma 2 (versamento del doppio del contributo unificato)?

Secondo la Corte di Cassazione (ord. 26 gennaio 2018, n. 2030) la condanna al pagamento della sanzione non può essere contenuta in un'ordinanza pronunciata in corso di giudizio (art. 179 c.p.c.), ma solo con il provvedimento definitivo.

5. Con quale provvedimento il giudice può comminare le sanzioni di cui all'art. 12-bis, comma 3 (somma a favore della controparte)?

Per espressa previsione della norma, solo con il provvedimento che definisce il giudizio.



CON-SENSO nei Distretti delle Corti d'Appello

Le fasi progettuali in sintesi

1. Presentazione del Progetto ai Presidenti dei Tribunali, ai Presidenti dei COA (e ai Responsabili Organismi)
2. Parallela presentazione del Progetto alle Università con sede nel Distretto
3. Invio mail per la raccolta delle manifestazioni di interesse
4. Sollecitazione delle delibere degli organi (COA e Università)
5. Invio della Convenzione e del file «giro delle firme» (circa 20 giorni)
6. Avvio della richiesta eventuale di finanziamento agli Enti finanziatori sul territorio
7. Incontro pubblico di presentazione (c/o Corte Appello) e comunicato stampa
8. Formazione degli Addetti UpP: 4 incontri di due ore ciascuno, con la partecipazione dei Docenti delle Università Partner e dei Formatori in mediazione
9. Eventuale formazione degli Avvocati e dei Mediatori, con la partecipazione degli Avvocati e Mediatori esperti formatori
10. Avvio della rilevazione della mediabilità delle cause
11. Monitoraggio degli esiti attraverso le udienze di ritorno

Grazie per l'attenzione!

